



F. PA

|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma       | 26/10/2015   |
|     | Protocollo | P 19453/2015 |

B.CC

**BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA  
DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA  
PER IL TRIENNIO 2017-2019**

**Art. 1**

*Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma*

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2017-2019 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;  
b) esercizio dei diritti civili e politici;  
c) idoneità fisica e psichica;  
d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza persone che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 3) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 5, comma 2).

2. L'istante deve, inoltre, essere un "*professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche*" (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del Tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "*professionista*" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "*esperti in servizio sociale*", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.

5. L'affiancamento dei termini "*professionista*" ed "*esperto*" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

**Art. 2**

*Limiti di età*

1. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2016.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2016, il sessantasettesimo anno di età.

  
 F. PA

|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma       | 26/10/2015   |
|     | Protocollo | P 19453/2015 |

B.CC

## Art. 3

*Conferma nell'incarico*

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente del Tribunale di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

## Art. 4

*Presentazione delle domande di nomina o di conferma*

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra il **18 novembre 2015** ed il **18 dicembre 2015**. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate: il candidato deve collegarsi al sito internet del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Esperti di sorveglianza", e compilare l'apposito modulo "Mod. A-Sorv", disponibile dal **18 novembre 2015**; dopo aver completato l'inserimento dei dati e la registrazione, il candidato deve stampare la domanda, firmarla in calce e consegnarla ovvero farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione di cui ai successivi commi 4, 5 e 6, al Tribunale di sorveglianza per il quale la domanda è proposta.

3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati



F. PA

|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma       | 26/10/2015   |
|     | Protocollo | P 19453/2015 |



B.CC

dall'art. 1, comma 1, del presente bando di concorso.

4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire al Tribunale di sorveglianza per il quale la stessa è proposta devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) nulla osta allo svolgimento delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019 (Mod. B-Sorv, disponibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it");

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti al Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni di esperto (Mod. C-Sorv, disponibile sul medesimo sito "www.csm.it").

5. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando in copia resa conforme all'originale con dichiarazione sottoscritta dall'aspirante la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2, specificando:

- i titoli di studio posseduti;
- le attività svolte;
- la partecipazione a corsi e seminari;
- le pubblicazioni effettuate.

Decorso un anno dalla data della delibera consiliare di nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza, la documentazione allegata alle domande di nomina e conferma, anche se prodotta in originale, non richiesta in restituzione dagli aspiranti con istanza pervenuta al Consiglio superiore della magistratura entro il predetto termine, verrà stralciata ed eliminata nelle forme di legge.

6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.

  
F. PA

|            |              |
|------------|--------------|
| Roma       | 26/10/2015   |
| Protocollo | P 19453/2015 |

  
B.CC

## Art. 5

*Procedimento di nomina o di conferma**Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari*

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente del Tribunale di sorveglianza acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati.

Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

3. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede, secondo criteri predeterminati stabiliti in precedenza, alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità, anche mediante colloqui, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.

4. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 5 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

5. La Commissione di cui al comma 2 predispone:

a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019;

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma;

c) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze. L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

6. Entro il **29 febbraio 2016** i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 4 e dagli elenchi di cui al comma 5 che precede, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile.

Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

7. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il **31 marzo 2016**.

8. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

  
F. PA

|            |              |
|------------|--------------|
| Roma       | 26/10/2015   |
| Protocollo | P 19453/2015 |

  
B.CC

## Art. 6

### Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

- a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
- d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;
- e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;
- f) gli avvocati che esercitino la professione nel distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

4. Salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi d'incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

5. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

6. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività socio-sanitaria o comunque collabora con i servizi territoriali, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia



F. PA

|            |              |
|------------|--------------|
| Roma       | 26/10/2015   |
| Protocollo | P 19453/2015 |

B.CC

evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

7. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private.

L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente.

Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

#### Art. 7

##### *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza sono raccolti e trattati dal tribunale di sorveglianza, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali di sorveglianza sono responsabili del trattamento dei dati personali.

#### Art. 8

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2017-2019."

SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

